



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Dott.ssa Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Andrea Gemma	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Massimo Caratelli	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Avv. Marco Marinaro	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 25/01/2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La presente controversia attiene ai conteggi estintivi di un finanziamento decennale a tasso fisso con delegazione di pagamento, rimborsabile in 120 rate mensili di 180 euro ciascuna, del valore facciale di 21.600 euro. Il finanziamento, stipulato il 2.4.2010 con l'intervento di un mediatore creditizio, era stato accordato da una finanziaria la quale il 20.5.2010 ha ceduto il credito alla banca qui convenuta.

Il controvalore netto del prestito, erogato al ricorrente dopo aver dedotto gli interessi (€ 2.413,48) e una serie di costi in vario modo riportati nel documento contrattuale per un complessivo importo di 6.442,35 euro è ammontato a 15.157,65 euro. La deduzione operata comprende, oltre agli interessi, le seguenti voci:

- "commissioni finanziarie", commisurate al 10,691506% del capitale lordo mutuato, per un controvalore di € 2.309,32 (voce B del documento di sintesi e voce A1 del contratto);



- “commissioni dell’intermediario finanziario”, pari al 5,594685% del ‘capitale lordo’ mutuato, comprensive della commissione di competenza dell’agente o del mediatore eventualmente intervenuto, per un controvalore non esplicitamente indicato (voce C del documento di sintesi e voce A2 del contratto);
- “provvigione o compenso spettante all’agente finanziario o al mediatore creditizio”, in misura pari al 3%, per un controvalore non esplicitamente indicato (voce D del documento di sintesi);
- eventuali oneri tributari (pari a zero) e spese istruttorie, indicati nella cifra fissa di € 200,00 (voci G ed E del documento di sintesi e voce A3 del contratto);
- costi assicurativi o di garanzia, per 311,04 euro (voce F del documento di sintesi e voce A4 del contratto).

Per effetto di tali costi, a fronte di una remunerazione al tasso nominale fisso del 2,40% (TAN) il TAEG si ragguaglia al 7,7738 %.

Il contratto -peraltro stilato in caratteri minuti e di scarsa leggibilità- prevede inoltre che venga corrisposto al finanziatore “un importo pari a minimo 30 euro e comunque non superiore all’1% del capitale residuo” in caso di estinzione anticipata del prestito.

Per tale ultima evenienza è altresì prevista, all’art. 1 punto C) del contratto, la non rimborsabilità di talune voci di costo (di fatto, quelle poc’anzi elencate) pagate anticipatamente e per un importo complessivamente superiore agli interessi.

Il 23.3.2012 e il 3.5.2012 il ricorrente chiedeva alla banca qui convenuta il conteggio estintivo del prestito e la banca produceva, il 28.3.2012 e il 22.5.2012, due diversi conteggi estintivi, rispettivamente riferiti al 30.4.2012 e al 31.5.2012; questi divergono oltre che per la data di riferimento anche per un diverso trattamento della voce “abbuoni commissioni bancarie” che risultano portate a detrazione del debito residuo del prestito nel primo conteggio per un importo di 1.474,12 euro e limitatamente a sole 150,40 euro nel secondo conteggio fornito al ricorrente.

Risulta invece simile l’importo detratto da entrambi i conteggi alla generica voce “commissioni”, per rispettivamente 155,59 e 154,10 euro. Ne scaturiva una richiesta di verifica, formulata dal ricorrente il 30.5.2012 via fax, per posta elettronica e per raccomandata.

Non essendo pervenuta alcuna risposta, il ricorrente si è rivolto all’ABF con il presente ricorso del 16.7.2012 al fine di ottenere una verifica del conteggio propostogli, che desse conto delle differenze riscontrate.

Nelle controdeduzioni la banca resistente eccepisce in primo luogo che il ricorrente non avrebbe sporto il preventivo reclamo e che la richiesta formulata in ricorso, in quanto “volta a sollecitare una attività di verifica contabile”, risulterebbe estranea alle funzioni dell'Arbitro; chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato irricevibile ed inammissibile per i motivi appena indicati.

Nel merito, la banca chiede il rigetto del ricorso adducendo le seguenti considerazioni: la difformità nei conteggi trasmessi al cliente sarebbe dovuta ad un “disguido operativo”, non avendo la banca tenuto conto, nella formulazione del primo conteggio rassegnato a marzo 2012 e, ritenuto dalla resistente errato, delle condizioni contrattuali contenute nel contratto a suo tempo stipulato con la cedente società finanziaria.

In particolare, la banca si riferisce alla previsione contenuta al punto “I” del “documento di sintesi” secondo la quale “in caso di estinzione anticipata del finanziamento, i costi compresi nelle lettere A,B,C,D,E,F ... non saranno rimborsati ... potendo godere il mutuatario esclusivamente dello scomputo degli interessi per il periodo di rateazione non goduto”.

Nel sottolineare che il conteggio offerto al ricorrente sarebbe più favorevole rispetto alle citate condizioni contrattuali, avendo la banca previsto la deduzione di parte delle commissioni (vale a dire 154,10 euro), la banca resistente, che si dichiara disponibile a fornire un conteggio di estinzione aggiornato, chiede che il ricorso venga respinto.

Diritto

In via preliminare il Collegio respinge le eccezioni formali della resistente in quanto palesemente prive di qualsiasi fondamento.

Risulta agli atti che il ricorrente abbia presentato, successivamente alla ricezione dei due conteggi che risultano discordanti su elementi di rilievo, una richiesta di riformulazione del conteggio estintivo e che l'intermediario pur avendola ricevuta in data 1.6.2012 non vi abbia dato seguito.

Sul punto il Collegio non può che stigmatizzare la violazione da parte della banca della disciplina di trasparenza con riguardo ai reclami e l'incoerenza dianzi rilevata tra le affermazioni della banca che nega l'esistenza del reclamo e la documentazione versata in atti.

Quanto al tenore della richiesta contenuta prima nel reclamo e poi nel ricorso, è di tutta evidenza che la stessa non mirasse ad ottenere dalla banca convenuta, dapprima

direttamente e poi attraverso l'intervento dell'ABF, una mera e generica attività di revisione contabile bensì ad aver conto delle citate significative discordanze tra i due conteggi prodotti dalla banca di cui almeno uno -se non entrambi- sicuramente errato, come anche ammesso dalla stessa convenuta ancorché la medesima tenti di minimizzare la questione e ridurla ad "un disguido operativo".

Del resto è la stessa banca ad affermare che "l'oggetto del ricorso sembra incentrarsi sulle discrepanze intercorrenti tra i due conteggi prodotti dalla scrivente, relativamente alla voce "commissioni bancarie".

Ciò premesso, il ricorso risulta fondato.

I conteggi di estinzione, della cui legittimità si controverte, sono stati redatti, rispettivamente, il 28 marzo e il 22 maggio 2012.

L'applicabilità dell'art. 125-*sexies* del TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 – in base al quale "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione, dal finanziatore, del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto" – non è quindi revocabile in dubbio.

Non rileva, infatti, che tale disposizione sia entrata in vigore in epoca successiva alla data di stipulazione del contratto (25 novembre 2009), posto che il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova si applichi alla disciplina dei rapporti (nel cui ambito si collocano anche le vicende estintive) che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente (Cass. 15 gennaio 1996, n. 267; 31 marzo 1983, n. 2351) e ne modifichi l'assetto con effetto *ex nunc*, vale a dire dal momento della sua entrata in vigore. (Cass. 28 gennaio 1998, n. 831; 28 marzo 2002, n. 4490; 31 gennaio 2006, n. 2140).

Del resto, il citato art. 125 *sexies* non può dirsi propriamente innovativo. Invero, il testo previgente già prevedeva, in caso di estinzione anticipata, il diritto del beneficiario del finanziamento "a un'equa riduzione del costo complessivo del credito" secondo modalità che, in mancanza della delibera CICR cui il legislatore aveva fatto rinvio, continuavano ad essere, in virtù del criterio di ultrattività accolto dall'art. 161, comma 5, dello stesso decreto, quelle stabilite dal d.m. 8 luglio 1992, che limitavano il concorso agli oneri del beneficiario del finanziamento a quelli maturati fino alla data di estinzione.

Con particolare riferimento alla tipologia del prestito oggetto della presente controversia, vale a dire, un finanziamento mediante cessione del quinto, la Banca d'Italia si è espressa più volte in considerazione delle numerose anomalie riscontrate in tale comparto, sia sotto



il profilo del mancato rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, sia per gli effetti che tali comportamenti determinano in termini di ingiustificati incrementi dei costi, e ha impartito specifiche istruzioni alla generalità degli intermediari sin dal 2009.

In particolare la Banca d'Italia ha espressamente invitato gli intermediari *“a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono ... ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione anticipata delle cessioni.”* (cfr. Banca d'Italia, comunicazione del 10.11.2009 avente ad oggetto “Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori”).

Con esplicito riferimento ai premi assicurativi, l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 espressamente prevede che: *“Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”*. E, invero, incontestabile che l'onere economico del contratto di assicurazione, per il collegamento funzionale che lega tale contratto a quello di finanziamento, debba essere annoverato tra i “costi” del credito presi in considerazione dall'art. 125-sexies, comma 1, TUB ai fini della determinazione di quelli che, a seguito dell'estinzione anticipata, il finanziatore è tenuto a rimborsare al cliente.

Quanto agli altri oneri economici addebitati, si rileva la presenza di svariate figure commissionali (commissioni finanziarie; commissione dell'intermediario finanziario, provvigione dell'agente o del mediatore), variamente denominate (nel conteggio estintivo



si parla di “commissioni bancarie” oltre che di “commissioni” *tout court*), in parte sovrapposte (la “commissione dell’intermediario finanziario” sembra ricomprendere quella dell’agente), a fronte di oneri indicati in contratto in via meramente esemplificativa, talvolta imputati più volte (cfr. le spese istruttorie), o non pertinenti al prestito (cfr. gli oneri a copertura del rischio assunto dall’intermediario per la conversione del tasso da variabile a fisso allorquando il finanziamento in questione è a tasso fisso), comunque privi di riscontro, e non sempre esplicitamente quantificati.

Figure commissionali che ricomprendono con tutta evidenza oneri di tipo *recurring* (quali ad es. “la gestione delle rate di rimborso in scadenza”) o addirittura compensi tipici dell’attività di finanziamento, tipicamente remunerata attraverso interessi, quali l’appena citato rischio di mercato sulla conversione del tasso da variabile in fisso e “gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista”.

Per giunta, e non ultimo, si osserva che l’ammontare complessivo di tali commissioni, che si ragguaglia al 16,29% del finanziamento lordo e al 23,20% del finanziamento effettivamente erogato, rappresenta un multiplo dei compensi di mediazione percepiti sul mercato, se si prendono a riferimento i dati della rilevazione della Banca d’Italia dei compensi complessivamente pagati ai mediatori, comprensivi quindi sia degli oneri direttamente a carico dei clienti sia di quelli sostenuti dagli intermediari: dato che per il primo trimestre 2010, ovvero nel periodo in cui è stato stipulato il contratto di finanziamento di cui si parla, si attestava al 4,51% del capitale finanziato (cfr. Banca d’Italia, comunicato stampa del 22.6.2010).

Viceversa, la previsione di una commissione di mediazione del 3%, corrispondente al 4,27% di quanto effettivamente erogato al ricorrente appare coerente con la suddetta rilevazione.

Da quanto precede il Collegio trae il convincimento che nella stesura del contratto siano rimaste disattese le indicazioni diffuse dalla Banca d’Italia sin dal 2009, non essendo state indicate con chiarezza tra le diverse ipotetiche componenti di costo quelle effettivamente applicate e soggette a maturazione; e che la banca convenuta, sottraendo dagli obblighi di rimborso una significativa quota degli oneri a suo tempo caricati sul finanziamento, abbia tenuto un comportamento sostanzialmente elusivo delle previsioni del citato art. 125-sexies del testo unico bancario che limita all’1% del capitale residuo l’indennizzo spettante all’intermediario finanziatore in caso di anticipata estinzione del prestito; indennizzo che, va qui ricordato, a termini di legge, deve comunque essere “oggettivamente giustificato”.



In tale contesto, risulta privo di rilievo il fatto che la ricorrente abbia sottoscritto le clausole contrattuali che affermano la irripetibilità dei costi indicati, clausole che alla luce della vigente disciplina, risultano prive di effetto in quanto contrarie a disposizioni di legge che non possono essere derogate in danno del consumatore (art. 127, co. 1, TUB).

Ne consegue che i costi addebitati in fase di stipula alla ricorrente in eccesso ai limiti stabiliti dalla disciplina vigente dovranno essere restituiti all'atto dell'anticipata estinzione del prestito.

Quanto alla determinazione della quota parte degli oneri da portare in detrazione del capitale da rimborsare, l'ABF si è costantemente espresso in casi analoghi (cfr. le decisioni n. 359, n. 2361 e n. 2446 del 2011 e n. 4145 del 2012) nel senso di commisurare alla durata residua del finanziamento l'importo da restituire a fronte di commissioni o costi corrisposti dal cliente alla stipula del contratto, escludendo le spese che abbiano carattere chiaramente non ripetibile: nel caso specifico, le spese di istruttoria (200 euro) e la commissione di mediazione indicata in contratto nella misura del 3% (corrispondente quindi a 648 euro), che appare compatibile con le condizioni di mercato all'epoca della stipula.

I residui elementi di costo anticipatamente addebitati al cliente in sede di sottoscrizione del contratto andranno pertanto restituiti, ove si pervenga alla sua estinzione anticipata, in ragione della durata del rapporto di finanziamento intercorso e non goduta, rispetto alle 120 rate originariamente convenute.

Di conseguenza la banca dovrà scomputare dal debito residuo oltre alla quota di interessi non ancora maturati -che la banca non ha esitato a riconoscere al cliente- anche una quota corrispondente agli altri oneri così determinati: dal totale degli oneri addebitati in via anticipata (4.028,85 euro) andranno dedotte le spese di istruttoria (€ 200,00) e gli oneri di mediazione (€ 648,00).

Il risultato (€ 3.180,25), rapportato alle 120 rate complessive del prestito (€ 26,50 per ogni singola rata) costituirà l'entità del rimborso dovuto per ciascuna rata non goduta da corrispondere al ricorrente all'atto dell'estinzione anticipata del prestito.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla
presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE